PROVINCIA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO AL RILEVAMENTO DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
(CIG Z2207BD8C7)

TRA

La Provincia di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, Ing. Massimo VETTORETTI, nato a Torino il 05/07/1969 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino, Corso Inghilterra 7, in qualità di legale rappresentante, in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Arch. Michelangelo TALIANO, nato a Torino il 09/06/1966, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 3676, P.IVA 0708166016, nel prosieguo denominato "incaricato.";

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n. ……..- 52250/2012 del ……/…../……., è stato conferito all'Arch. Michelangelo TALIANO l'incarico professionale consistente nel rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali negli edifici scolastici;

- ai lavori in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) Z2207BD8C7.

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione sopra citata, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Provincia formalmente affida all'Incaricato il presente incarico professionale finalizzato al rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali negli edifici scolastici, che verranno successivamente individuati dagli Uffici Tecnici dell'Amministrazione, sulla base delle esigenze e delle priorità che si manifesteranno.

Le prestazioni oggetto del servizio consistono in :

- sopralluoghi presso gli edifici scolastici indicati dalla Provincia di Torino per la valutazione visiva di eventuali problemi relativi ad elementi strutturali;
- redazione di relazioni scritte contenenti il resoconto della visita;

L'indicazione delle soluzioni tecniche per la risoluzione delle problematiche eventualmente riscontrate, in n. 3 copie cadauna.

Art. 2 – Termine per lo svolgimento dell'incarico
Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite nel corso dell'anno 2013, in base alle esigenze del Servizio Edilizia Scolastica 1 nella predisposizione degli interventi sugli edifici di propria competenza.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni
Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Provincia ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 - Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto all'Arch. Michelangelo TALIANO è di € 100,00= orarie per la prima ora di sopralluogo, € 50,00= per ogni ora eccedente la prima ed € 50,00= per ogni relazione scritta in esito alla visita, oltre oneri previdenziali 4% ed IVA di legge, per un importo presunto complessivo di € 5.150,00= oltre € 206,00 per oneri previdenziali ed € 1.124,76= per IVA 21% e così per complessivi € 6.480,76=.
La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolare fattura, a seguito della regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge, prevedendo un acconto all'effettuazione del 50% dello stesso.
Il pagamento avverrà entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ.

Art. 5 Tracciabilità dei pagamenti
Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del

presente contratto.

Art. 6 – Base dati e disegni
La Provincia si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.
Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa si intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 – Approfondimenti tecnici
Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8 - Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza
L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Provincia di Torino, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio; in particolare il progetto resta di piena ed assoluta proprietà della Provincia, che può, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, con la collaborazione dell'incaricato, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, sempreché il progetto stesso non venga modificato sostanzialmente nei criteri informativi essenziali.
L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità
L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o di contrasto di interessi con il presente incarico o con la Provincia.

Art. 10 –Revoca dell'incarico
Qualora il progetto risultasse non accolto per difetto dello studio o per inattendibilità tecnica, al professionista incaricato non sarà dovuto alcun compenso, né la Provincia avrà l'obbligo di reincaricare il professionista per un nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato.
Qualora la presentazione degli elaborati sia ritardata oltre il termine ultimo stabilito nel precedente art. 2, la Provincia si riserva di applicare una penale pari all'1% dell'importo del compenso per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al precedente art. 4.
Nel caso di inadempimento o di ritardo superiore a 30 giorni nella conduzione dell'incarico, la Provincia di riserva la più ampia facoltà di revocare l'incarico stesso e contestualmente risolvere il contratto, oppure proseguire nel rapporto contrattuale, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 11 - Controversie
Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Provincia, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 13- Spese contrattuali
Le spese del presente contratto sono a carico dell'incaricato.
Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 – Sicurezza sul lavoro
L'incaricato si impegna alla stretta osservanza della vigente normativa di sicurezza ed alla utilizzazione delle prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali
Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio
Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio presso lo studio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino li'

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 — Il professionista incaricato
(Ing. Massimo VETTORETTI) — (Arch. Michelangelo TALIANO).

……. ……..

L'Arch. Michelangelo TALIANO dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 — Il professionista incaricato
(Ing. Massimo VETTORETTI) — (Arch. Michelangelo TALIANO)